

Inalienabilità del bene culturale: il caso delle fondazioni.

Di Marta Cenini, professore associato di diritto civile, Università dell'Insubria

ABSTRACT Da ormai diversi anni si discute, anche in Italia, dell'opportunità che una parte del patrimonio culturale mobile appartenente ad enti pubblici o a enti di diritto privato quali le fondazioni sia ceduto. L'esigenza di dismissione può sorgere in relazione a molteplici aspetti, dalle nuove acquisizioni della scienza storico-artistica, alla scoperta dell'illegittima provenienza dei beni e ad altre questioni di natura "etica", alla presenza di copie doppie ma anche a ragioni di efficienza nella gestione dei patrimoni. La disciplina attuale tuttavia è ancora particolarmente rigida e sembra non tener conto di queste esigenze. È pertanto auspicabile un ripensamento, anche per rilanciare un antico istituto quale quello delle fondazioni di diritto privato.

1. Introduzione.

Da ormai diversi anni si discute, anche in Italia, dell'opportunità che i beni culturali appartenenti ad enti pubblici o a enti di diritto privato quali in particolare le fondazioni e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, possano essere parzialmente ceduti. Questo riguarda non tanto il patrimonio immobiliare quanto piuttosto i beni mobili e le collezioni di beni: queste ultime in particolare, data la latitudine della definizione attuale di beni culturali¹, possono spaziare dalle collezioni di quadri e opere d'arte in senso tradizionale alle raccolte librerie o ancora alle raccolte di oggetti rappresentativi di una determinata civiltà². L'esigenza di dismissione può sorgere in relazione a molteplici aspetti, dalle nuove acquisizioni della scienza storico-artistica (si pensi alle

¹ La nozione di bene culturale ora contenuta negli articoli 2 e 10 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) trae origine da una serie di normative specifiche e dagli artt. 822 e 826 del codice civile ma in larga parte se ne discosta. Tra le normative specialistiche, si ricordano la legge 20 giugno 1909, n. 364, la legge 1° giugno 1939, n. 1089 (cd. Legge Bottai) e il più recente d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (cd. Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali). Successivamente all'emanazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è intervenuto il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62, che ha modificato numerosi disposizioni del Codice stesso, tra cui quelle in tema di circolazione.

² La nozione e in generale la disciplina dei beni culturali è oggetto di studi da parte della dottrina amministrativistica ma è affrontato anche dagli studiosi di teoria dei beni e della proprietà privata. Si vedano in particolare, con riferimento all'ordinamento italiano e senza pretesa di completezza, A. GAMBARO, *I beni*, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 365 ss. e 366 ss.; A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, Giuffrè, 1995; A. GAMBARO, *La proprietà*, in A. Gambaro – U. Morello, Trattato dei diritti reali, vol. I, Proprietà e possesso, Milano, Giuffrè, 2008, in part. pp. 309 – 311; G. MAGRI, *Beni culturali (I agg.)*, in *Digesto discipline privatistiche*, 2011; F. DELL'AVERSANA (cur.), *Saggi di diritto del mercato dell'arte*, collana Quaderni di diritto delle arti e dello spettacolo, 2020; A. GIUFFRIDA, *Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale*, Milano, Giuffrè, 2008. Con riferimento alla teoria dei beni comuni, U. MATTEI, *La proprietà*, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, Utet, seconda edizione, 2015; S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà*, Bologna, Il Mulino, 1981, ora *Il terribile diritto: studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna, Il mulino, 2013; M.A. SANDULLI (cur.), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, Giuffrè, 2019, e ivi ampia bibliografia. Sulla legge Bottai si veda, oltre agli autori già citati, R. BALZANI, *Per le antichità e le belle arti. La legge n. 364 del 20 giugno 1909 e l'Italia giolittiana*, Bologna, 2004. Infine, sul concetto generale di demanio prima della codificazione, E. GUICCIARDI, *Il demanio*, Padova, Cedam, 1934; ID., *Il concetto di demanio pubblico nel nuovo codice civile*, in *Scritti in onore della Cedam*, Padova, Cedam, 1954, vol. II.

attribuzioni), alla scoperta dell'illegittima provenienza dei beni e ad altre questioni di natura "etica", alla presenza di copie doppie (si pensi alle collezioni librarie) ma anche a ragioni di efficienza nella gestione dei patrimoni.

Come noto, attualmente nel nostro ordinamento le ipotesi in cui sono consentite le alienazioni di beni culturali sono ridotte o comunque nella maggior parte dei casi le cessioni sono sottoposte ad un regime autorizzatorio di tipo pubblicistico; questo riguarda non solo i beni appartenenti al demanio ma anche i beni appartenenti agli enti di diritto privato e agli enti ecclesiastici³. Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito, CBCP), infatti, prevede agli artt. 54 ss. un regime in certi casi di inalienabilità assoluta, in altri di alienabilità controllata (o condizionata) o ancora di inalienabilità cautelare e provvisoria; l'alienazione del bene culturale di appartenenza privata è in ogni caso sempre sottoposta alla prelazione di natura reale dello Stato o degli enti territoriali competenti ai sensi dell'artt. 60 ss. CBCP⁴.

Il concetto di "inalienabilità" del bene culturale ha origini in Francia, all'epoca della rivoluzione e con il consolidarsi degli stati nazionali, ed è strettamente collegato alle nozioni di bene pubblico e bene "comune" che sorgono in quegli anni proprio con riferimento al patrimonio culturale⁵. Questo concetto si è poi tramandato nel tempo fino ai giorni nostri ma la nozione di arte e cultura è nel frattempo profondamente mutata così come sono mutati i contesti economici e sociali. Ben noti e commentati dalla dottrina sono in Italia i lavori della Commissione Franceschini degli anni '60⁶ e in particolare la dichiarazione n. 1 della Commissione secondo la quale "appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico,

³ La riforma del 2008 attuata con D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 ha confermato che anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono sottoposti alle medesime disposizioni dettate per le persone giuridiche di diritto privato. In realtà già ai sensi della L. n. 222/85 era previsto che gli enti ecclesiastici fossero esclusivamente quelli che "hanno personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato" ma era rimasta dubbia sia la natura privata sia applicabilità a tali enti delle norme in materia di tutela dei beni culturali. Cfr. in tema A. PISCHETOLA, *La "nuova" autorizzazione all'alienazione di beni culturali*, in *Notariato*, 2008, pp. 695 ss. in part. 697.

⁴ Nel caso in cui il bene culturale appartenga ad un ente di diritto privato, come le fondazioni, il processo di alienazione richiederà sia l'autorizzazione alla dismissione e, se l'alienazione è a titolo oneroso, la denuncia al Ministero al fine dell'esercizio della prelazione artistica. Se invece il bene culturale è di proprietà privata individuale, non sarà necessaria l'autorizzazione ma la vendita dovrà essere denunciata e sarà soggetta alla prelazione dello Stato. In tema si rimanda a A. GIUFFRIDA, *Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale*, cit., p. 125.

⁵ Durante la Rivoluzione francese si consolida la nozione di bene pubblico e di patrimonio culturale nazionale. All'epoca in particolare, non vi era pressoché spazio per una nozione di bene e patrimonio culturale che non avesse anche una appartenenza pubblica o, meglio, statale. Sono celebri a riguardo i discorsi e scritti di Henni Grégoire, noto anche come Abbé Grégoire, membro del governo rivoluzionario durante il periodo del Terrore, in cui fu posto il tema della tutela del patrimonio culturale e degli interessi pubblicistici che insistono su tali beni. Si veda per approfondimenti A. GAMBARO, *I beni*, cit.; J. L. SAX, *Heritage Preservation as a Public Duty: The Abbe' Gregoire and the Origins of an Idea*, 88 Mich. L. Rev., 1990, pp. 1142 – 1169. Ci si permette inoltre di rimandare a M. CENINI, *Inalienabilità del bene culturale tra valori estetici e identità collettiva*, in *Cultura e diritto vivente*, 2020. E' interessante notare che nei discorsi dell'Abbé Grégoire spesso affiorano riferimenti alla proprietà comune e alla proprietà collettiva. Ciò non può passare inosservato alla luce dell'ampio dibattito, avviato con i lavori della Commissione Rodotà, sui beni comuni.

⁶ La Commissione Franceschini fu istituita con l. 26 aprile 1964, n. 310 con lo scopo di analizzare la legislazione in materia di tutela del patrimonio culturale elaborando proposte di riforma.

ambientale e paesaggistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca *testimonianza materiale avente valore di civiltà*” (enfasi aggiunta). Questa dicitura è ora trasposta nell’art 2, comma 2 CBCP⁷.

La nozione di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale nazionale, in particolare, anche in relazione a questo mutamento e alla radicalizzazione di questa concezione, è oggetto di ripensamento. Da molte parti ci si chiede infatti se questo concetto coincida esclusivamente con il mantenimento e l’accrescimento del patrimonio esistente o debba includere anche operazioni di dismissione “selettiva”⁸. Il problema è ancora più acuto quanto le cessioni siano in qualche modo giustificate da questioni etiche, come quelle legate alle spoliazioni ottocentesche e alle requisizioni naziste, ma come anche accennato in apertura, la questione riguarda la stessa gestione dei patrimoni culturali ed artistici degli enti sia pubblici che privati.

Soffrono in particolare di questo sistema restrittivo di circolazione le fondazioni nei cui patrimoni sono raccolti beni, mobili e immobili, culturali nonché gli altri enti proprietari di beni culturali, quali gli enti ecclesiastici e gli enti pubblici che tuttavia sono fuori dal grande circuito della cultura e delle mostre (si pensi alle biblioteche). La riforma del 2008⁹, infatti, sebbene abbia rinnovato il regime dell’autorizzazione all’alienazione e ampliato il suo ambito di applicazione¹⁰, non ha di fatto mutato radicalmente lo scenario; il problema appare sussistere, come vedremo, in particolare con riguardo alle alienazioni di beni mobili attualmente nelle collezioni.

2. Inalienabilità del bene culturale demaniale.

Gli artt. 54 ss. del Codice dei beni culturali e del paesaggio delineano la disciplina della circolazione in ambito nazionale dei beni culturali ed in particolare dei beni appartenenti al demanio e alle persone giuridiche di diritto privato, compresi gli enti ecclesiastici.

Va innanzitutto chiarito che non tutti i beni culturali di titolarità pubblica appartengono al demanio, e dunque in quanto tali sono inalienabili, così come il regime di inalienabilità assoluta si applica anche ad alcuni beni, di titolarità sia pubblica che privata, non appartenenti al demanio (cfr. art. 54, comma 2, lett. a) e c). Inoltre, non vi è nemmeno perfetta sovrapposizione tra la nozione di beni culturali *ope legis* (art. 10, comma 2) e demanio¹¹. Per quanto riguarda la disciplina della circolazione è dunque necessario avere riguardo a quanto disposto negli artt. 53 ss.

⁷ In dottrina, G. MAGRI, *Beni culturali (I agg.)*, in *Digesto discipline privatistiche*, 2011.

⁸ Cfr. F. DELL’AVERSANA, *La circolazione dei beni culturali tra norme giuridiche e regole di mercato*, in F. Dell’Aversana, *Saggi di diritto del mercato dell’arte*, cit., p. 21 e ivi riferimenti.

⁹ Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62 “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali”.

¹⁰ Sul tema di veda in particolare A. PISCHETOLA, *La “nuova” autorizzazione all’alienazione di beni culturali*, cit., pp. 695 ss.

¹¹ I beni culturali possono essere raggruppati in tre gruppi: 1) i beni pubblici, di persone giuridiche senza scopo di lucro e di enti ecclesiastici che siano opera di autore non più vivente e abbiano almeno 70 anni; questi beni sono fin

Per quanto concerne il regime di circolazione in ambito nazionale si prevede una regola generale di inalienabilità assoluta per i beni appartenenti al demanio culturale così come definito nell'art. 822 c.c. e nell'art. 54 del Codice dei beni culturali¹² (art. 53 e 54 comma 1), a cui si aggiungono alcuni temperamenti (art. 55)¹³. Per inalienabilità si intende l'impossibilità che la proprietà dei beni demaniali sia trasferita a terzi attraverso qualsiasi tipologia di atto negoziale e non solamente attraverso un contratto di compravendita. Sono dunque sicuramente compresi nel divieto gli atti di permuta, donazione, conferimento in società o altri atti o negozi atipici che avrebbero lo stesso effetto traslativo.

Per quanto in particolare riguarda le collezioni di beni mobili, sono dunque considerati inalienabili le raccolte dei musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche (art. 54, comma 1, lett. c) nonché le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settant'anni se incluse in raccolte appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali.

Come accennato nell'introduzione, la previsione è in linea di continuità con il passato¹⁴ e solo in occasione dell'emanazione del d.lgs. 62/2008 sono stati inseriti significativi temperamenti e deroghe, chiarendo che tali deroghe al regime di inalienabilità assoluta sono contenute esclusivamente nel Codice stesso e non possono trovare altra fonte¹⁵.

Innanzitutto, ai sensi del comma 3 dell'art. 54, i beni, anche appartenenti al demanio, possono comunque sempre essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti

da subito presunti culturali (art. 10, comma 1 e 12 comma 1) e sono poi "confermati" come tali a seguito del procedimento di verifica di cui all'art. 12; 2) i beni pubblici culturali *ope legis* (art. 10, comma 2); 3) i beni di proprietà privata e pubblica, diversi da quelli già citati, che siano stati dichiarati di interesse culturale (art. 10, comma 3 e art. 13). In tema G. MORBIDELLI, *Art. 10*, in M.A. Sandulli (cur.), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., p. 140 a cui si rimanda anche per la descrizione del sistema previgente. Si veda anche Cass. civ. S.U. 5 ottobre 2016, n. 19878. Si noti che l'accertamento della culturalità è richiesto per gli archivi, singoli documenti, raccolte librerie di proprietà di persone giuridiche senza scopo di lucro. Anche le collezioni e le serie di oggetti (dalla biblioteca privata alla cineteca), a chiunque appartenenti, se rivestono un eccezionale interesse artistico o storico possono essere dichiarati beni culturali (cd. vincolo di collezione: art. 10, comma 2, lett. e). Vi sono inoltre cose che, pur di appartenenza pubblica, devono comunque essere sottoposte al procedimento ex art. 13 (es. cose di interesse particolarmente importante in relazione alla storia politica e militare o i beni culturali per testimonianza identitaria).

¹² L'art. 53 definisce il demanio riferendosi all'art. 822 del codice civile mentre l'art. 54 comma 1 chiarisce che cosa, nell'ambito del demanio, sia sottoposto al regime di inalienabilità assoluta.

¹³ L'articolo è stato modificato con il d.lgs. 26 marzo 2008 n. 62.

¹⁴ L'art. 23 della l. 364/1909, l'art. 823 c.c. e il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) sono espressione di un approccio particolarmente rigido rispetto alla circolazione del bene culturale pubblico. In dottrina, A. GIUFFRIDA, *Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale*, cit., p. 129 ss. in quale mette in luce come altre legislazioni speciali, tra cui la cd. Legge Bottai (L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 24), l'art. 32 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, resa operativa dal d.p.r. 7 settembre 2000, n. 283, hanno invece assunto un approccio meno stringente.

¹⁵ M. MARTINELLI, *Art. 53*, in M.A. Sandulli (cur.), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., p. 549 ss. e in part. p. 556. Il decreto correttivo 26 marzo 2008, n. 62, ha sostituito le parole "nei modi" contenuta nell'art. 53, secondo comma, con "se non nei limiti e con le modalità". A riguardo la Relazione illustrativa ha chiarito che, riguardo ai beni del demanio culturale, "è solo la legislazione di settore che stabilisce non solo le modalità ma anche i limiti e le condizioni per la loro eventuale dismissione od utilizzazione per finalità che devono essere comunque compatibili con le esigenze della tutela".

pubblici territoriali (comuni, provincie e città metropolitane). Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, è necessario dare preventiva comunicazione a quest'ultimo. La norma, come è stato sottolineato¹⁶, non specifica la natura onerosa o gratuita del trasferimento, pertanto si ritiene che esso possa avvenire a titolo gratuito, sempre che il trasferimento non determini la perdita di demanialità del bene e che sia conservata la destinazione culturale. Questa norma dunque non solo permette una migliore allocazione dei beni pubblici ma dà anche attuazione al principio di sussidiarietà ex art. 118 Cost.

Inoltre, ancora più rilevante, l'art. 55 ha introdotto un sistema di alienabilità cd. controllata disciplinando le ipotesi e le modalità con cui è possibile alienare alcuni beni immobili appartenenti al demanio culturale, in particolare quelli che non rientrano nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 54¹⁷. E' in particolare necessario ottenere l'autorizzazione del MIBACT all'alienazione¹⁸; quest'ultima se, a seguito delle verifiche necessarie, è concessa comporta automaticamente la sdemanializzazione del bene. L'art. 56, comma 1, lett. a) estende poi la necessità di autorizzazione anche alle alienazioni di altri beni culturali sempre di appartenenza pubblica.

L'attuale disciplina dell'alienazione dei beni culturali pubblici, dunque, ha recepito alcune istanze, ma non pare aver modificato l'impianto e l'impostazione restituitiva riguardo alla loro circolazione. Rimane sempre latente e radicata la convinzione che l'appartenenza pubblica sia quella che maggiormente preserva gli interessi pubblici gravanti sul bene culturale¹⁹. Un regime che limita fortemente la circolazione dei beni può ancora trovare giustificazione con riguardo ai beni pubblici, e in particolare ai beni demaniali; esso tuttavia appare maggiormente contestabile e anacronistico con riguardo ai beni appartenenti agli enti non di lucro di natura privata.

3. Alienazione dei beni culturali appartenenti agli enti di diritto privato.

L'art. 54, comma 2, così come modificato dal d.lgs. n. 156 del 2006, dichiara inalienabili anche i beni presunti culturali fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'art. 12 (cd. inalienabilità cautelare o provvisoria). In questa categoria sono compresi, in particolare, i beni appartenenti alle persone giuridiche senza scopo di lucro che abbiano più di 70 anni e che siano opera di autore non più vivente nonché i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui

¹⁶ F. DELL'AVERSANA, *La circolazione dei beni culturali tra norme giuridiche e regole di mercato*, in F. Dell'Aversana, *Saggi di diritto del mercato dell'arte*, cit., p. 18. L'Autore sottolinea in particolare che questa norma, anche per via della sua specialità, deve ritenersi prevalente rispetto all'art. 12, legge n. 111 del 2011 che per gli enti pubblici ha previsto solo la possibilità di acquisti e vendite a titolo oneroso.

¹⁷ Si veda anche l'art. 57 bis che ha esteso le procedure di cui all'art. 54, 55 e 56 anche a tutte le procedure di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale.

¹⁸ Sul tema, F. DELL'AVERSANA, *La circolazione dei beni culturali tra norme giuridiche e regole di mercato*, in F. Dell'Aversana, *Saggi di diritto del mercato dell'arte*, cit., pp. 22 ss. e ivi ulteriori riferimenti.

¹⁹ Cfr. A. GIUFFRIDA, *Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale*, cit., p. 164.

all'art. 53 (Stato, regioni e altri enti pubblici territoriali) nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati nel medesimo art. 53; solo una volta concluso il procedimento di verifica con esito negativo, il bene sarà liberamente alienabile e non sarà assoggettabile né all'autorizzazione né alla prelazione dello Stato²⁰.

Prevale la tesi, pur non unanime, che perché questi beni siano sottoposti al regime di inalienabilità provvisoria, non sia sufficiente la vetustà ma che sia necessario che essi presentino almeno un *fumus*, una "parvenza" di interesse culturale²¹; in ogni caso, è chiaro che l'estensione di un regime di inalienabilità assoluta, per quanto provvisoria, ad categoria così ampia e non ben identificata di beni comporta di fatto l'immobilizzazione di interi patrimoni appartenenti ad enti di natura privatistica.

Come accennato, se il procedimento di verifica si conclude con esito negativo, il bene sarà liberamente alienabile; se invece il procedimento si conclude con esito positivo e dunque il bene entra a far parte del novero dei beni culturali, si applicherà l'art. 56, comma 1, lett. b) il quale sottopone alla autorizzazione ministeriale anche le alienazioni di beni culturali appartenenti alle persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici²². L'autorizzazione è necessaria per qualsiasi trasferimento di proprietà a titolo oneroso o gratuito, per l'atto di permuta e per la costituzione di diritti reali di garanzia e di godimento²³ ed è concessa a condizione che dall'alienazione non derivi pregiudizio alla conservazione e al pubblico godimento del bene (cfr. art. 56, comma 4 bis)²⁴. La dottrina a riguardo parla di autorizzazione "non qualificata" o "semplice" per distinguerla dall'autorizzazione richiesta per l'alienazione, nel caso in cui sia possibile, dei beni demaniali²⁵.

Nel caso in cui si proceda con l'atto di trasferimento della proprietà, è poi necessario inoltrare denuncia di trasferimento al Ministero ex art. 59 al fine dell'esercizio della prelazione ai sensi dell'art. 60 da parte dello Stato o dall'ente territoriale competente²⁶. Ai sensi dell'art. 59 non

²⁰ A. GIUFFRIDA, *Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale*, cit., p. 157 ss.

²¹ M. MARTINELLI, *Art. 54*, in M.A. Sandulli (cur.), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., p. 561; A. GIUFFRIDA, *Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale*, cit., p. 156 ss.

²² A. GIUFFRIDA, *Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale*, cit., p. 128 ss. Secondo un'opinione (A. FUSARO, *La circolazione giuridica dei beni immobili culturali*, in *NGCC*, 2010, pp. 12 ss. in part. 13 nota 9) le associazioni non riconosciute non sono ricomprese nel campo di applicazione della norma. Si noti inoltre che se è vero che l'autorizzazione all'alienazione presuppone che la verifica di culturalità sia già intervenuta, si registra la prassi di inoltrare ugualmente l'istanza anche prima sollecitando in questo modo la definizione del procedimento di verifica.

²³ A. FUSARO, *La circolazione giuridica dei beni immobili culturali*, p. 13 e ivi riferimenti.

²⁴ L'art. 56 comma 4 bis recita: "Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi". Nell'ambito dell'art. 56, comma 1, lettera b) ci sono appunto i beni culturali appartenenti alle persone giuridiche private senza fini di lucro.

²⁵ A. GIUFFRIDA, *Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale*, cit., p. 163.

²⁶ La cd. prelazione artistica è oggetto di molti studi e commenti. In questa sede si rimanda, oltre agli Autori già citati, A. GIUFFRIDA, *Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale*, cit., pp. 227 ss.; a C.F. BASINI, *La*

solo gli atti a titolo oneroso, ma anche gli atti a titolo gratuito, gli atti *mortis causa* così come ogni altro atto di trasferimento della detenzione di un bene mobile vincolato devono essere denunciati al Ministero. Secondo una tesi accreditata²⁷, sono oggetto di denuncia anche i contratti di deposito, i contratti di mandato con obbligo di custodia e conservazione, mentre rimarrebbero esclusi gli atti costitutivi di diritti reali non traslativi della detenzione, come le servitù.

Il secondo comma dell'art. 56, inoltre, prevede che l'autorizzazione sia richiesta anche nel caso di vendita, anche parziale, da parte delle persone giuridiche di diritto privato, di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie (lett. a), di archivi o di singoli documenti (lett. b). Questo regime, riconducibile a quello scaturente dal vincolo di collezione, si giustifica anche in considerazione del fatto che le collezioni, in quanto tali, sono delle *universitas iuris* e pertanto devono essere preservate nella loro completezza e per quanto possibile non disperse. Esigenza questa, come noto, oggetto di pronunce giurisprudenziali fin dal 1600 da parte della Rota fiorentina²⁸ ma sicuramente sentita anche più recentemente con particolare riguardo alle grandi collezioni ottocentesche e al loro smembramento ad opera di eredi poco sensibili alle esigenze di preservazione dei patrimoni artistici²⁹.

Anche in questo caso tuttavia è evidente che il regime di circolazione è assai restrittivo e rischia di congelare anche un dinamismo che non coincide con la dispersione dei patrimoni culturali ma anzi può contribuire alla loro valorizzazione. A questo riguardo, sono state avanzate diverse proposte di riforma della disciplina vincolistica al fine di rendere alienabili alcuni "pezzi" delle collezioni, anche a favore dello Stato stesso, che tuttavia non hanno poi avuto seguito.

Un regime di circolazione così rigido, tuttavia, non pare idoneo per un ente che ha comunque natura privatistica ed è sovente (anche se sempre meno) scelto per la trasmissione dei patrimoni artistici e le collezioni private. Anche per questo motivo, sempre più spesso i privati

prelazione artistica, in *Contratti*, 4, 2019, p. 462. In giurisprudenza, si veda, da ultimo Cass. S.U. ordinanza 1° aprile 2020, n. 764.

²⁷ F. DELL'AVERSANA, *La circolazione dei beni culturali tra norme giuridiche e regole di mercato*, in F. Dell'Aversana, *Saggi di diritto del mercato dell'arte*, cit., p. 30, secondo cui anche i contratti costitutivi di ipoteca non dovrebbero essere oggetto di denuncia.

²⁸ Due casi celebri, commentati da Gino Gorla, riguardavano il Museo etrusco-romano Guarnacci di Volterra e le sue collezioni nonché la Fabbrica di Porcellane di Ginori di Firenze. Si veda G. GORLA, *Il Museo Guarnacci di Volterra, la Fabbrica di Porcellane Ginori e i palazzi di Firenze (dall'aurea giurisprudenza della Rota fiorentina al codice civile del 1942)*, in *Foro it.*, Volume XCV, Parte V-1, c. 1, 1972. La prima delle due sentenze, in particolare, appare di interesse ancora oggi innanzitutto in quanto ha considerato indivisibile la collezione d'arte contenuta nel Museo Guarnacci per ragioni culturali ed artistiche ma anche perché offre dei criteri interessanti al fine di individuare colui che dovesse essere considerato l'assegnatario di tali beni ovvero sia colui che, nell'interesse pubblico e privato, era stato considerato più capace di trarre utilità dai beni, curarli nonché svilupparli.

²⁹ E' stato oggetto di recenti studi lo smembramento della Collezione Lochis da parte degli eredi del collezionista. Si veda G. BRAMBILLA RANISE, *La raccolta dimezzata: storia della dispersione della pinacoteca di Guglielmo Lochis, 1789-1859*, Lubrina, 2007.

optano per altre soluzioni, anche di matrice straniera³⁰, che tuttavia in realtà rispondono a logiche diverse.

4. Osservazioni conclusive.

La disciplina della circolazione del bene culturale di appartenenza pubblica o privata brevemente tratteggiata mostra come prevalga ancora oggi una forte diffidenza circa le cessioni e le alienazioni dei beni culturali, nel presupposto che da una parte, l'appartenenza pubblica sia quella che maggiormente preserva gli interessi pubblici gravanti sul bene culturale³¹ ma anche che dall'altra parte, le cessioni siano sempre sinonimo di impoverimento dei patrimoni e dispersione di valori.

In molti casi questo è sicuramente vero, ma oggi si è di fronte ad uno scenario molto mutato sia dal punto di vista culturale che economico e tale scenario si sta progressivamente radicalizzando. Senza arrivare a voler sostenere una libera alienabilità dei beni culturali e senza riferirsi necessariamente al drammatico scenario, anche economico, indotto dalla pandemia da Covid 19³², è anche vero che dovrebbero forse essere inserite ulteriori ipotesi in cui è ammessa la libera cessione dei beni culturali, con particolare riferimento ai casi più frequenti quali il cambio delle attribuzioni delle opere, la presenza di più esemplari identici, l'impossibilità di esposizione e valorizzazione delle opere o ancora i casi in cui sia scoperta la provenienza illecita del bene. Senza dimenticare che si sta anche assistendo a livello globale ad un profondo ripensamento su cosa sia arte e cultura e su che cosa debba intendersi per patrimonio nazionale: celebre è il caso del "ritorno" dei bronzi di Benin e assai discusso quello dei marmi del Partenone; non è escluso che in un futuro non troppo lontano anche l'Italia possa avanzare pretese di restituzione o essere a sua volta destinataria di richieste da parte dei paesi d'origine. La difficoltà di una attuazione di queste rivendicazioni non solo sta nella soluzione di complesse questioni etiche e storiche ma deriva anche dalla rigidità della disciplina circolatoria dei beni culturali.

Con specifico riguardo alle fondazioni, una maggiore flessibilità nella circolazione dei beni potrebbe contribuire a vitalizzare - e in certi casi a salvare - istituzioni che da decenni operano nel

³⁰ Per l'analisi di questo profilo sia consentito rimandare a M. CENINI, *Trust, patrimoni artistici e collezioni*, Padova, CEDAM - Wolters Kluwer, 2018; M. CENINI, *Valorizzazione e gestione delle opere d'arte e dei beni culturali tra entificazione e appartenenza*, in ISADAT, in corso di pubblicazione.

³¹ Cfr. A. GIUFFRIDA, *Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale*, cit., p. 164.

³² Come noto, diversi musei americani hanno proceduto ad effettuare diverse alienazioni e cessioni di opere museali per far fronte al calo di introiti derivanti dalla pandemia. Questo fenomeno, che si collega a quello più generale del cd. *deaccessioning*, è stato oggetto di numerose prese di posizione anche da parte di soggetti istituzionali quali ad esempio l'ICOM, il quale a riguardo ha emanato un codice etico. In generale, le istituzioni hanno sempre biasimato l'utilizzo dei proventi delle cessioni per coprire costi e spese vive, dovendo tali proventi essere indirizzati verso l'acquisto di opere maggiormente in linea con la *mission* del museo. Più recentemente tuttavia, proprio in relazione alla pandemia, l'Association of Art Museum Directors (AAMD) ha dichiarato che per due anni non emanerà sanzioni nei confronti dei musei che useranno i proventi delle cessioni per coprire le spese legate al funzionamento dei musei stessi.

settore culturale e potrebbe anche comportare un significativo rilancio di questo antico istituto. Le fondazioni, infatti, anche in relazione a queste limitazioni, soffrono di una disaffezione da parte dei privati e da parte di coloro che vogliono lasciare alla collettività le proprie collezioni, i quali stanno non a caso sondando altri istituti, anche di matrice straniera, che apparentemente rispondono meglio a queste esigenze. Questa tendenza non va sottovalutata anche perché rischia di far uscire definitivamente dal circuito della cultura nazionale collezioni di beni di rilevante pregio artistico e culturale.